

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Decreto Finanziamento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979 n.70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la L.R. 23/03/1971 n. 7 e successive modifiche;

VISTO il D.P.Reg. n° 703 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e all'inserimento nella vita sociale anche in ambito Europeo;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 pubblicata sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (p. I) n. 9 del 26 febbraio 2019 - concernente "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021";

VISTO il D.D. n. 239 del 04.03.2019 con il quale sono state iscritte le somme sul cap. 183791 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTA l'Intesa rep. 80/CU sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 10 luglio 2014 sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2014

VISTO l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si conviene che il programma degli interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia - FNPG 2014;

CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2014 sono pari a € 653.057,14

VISTA l'Intesa rep. 41/CU sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 7 maggio 2015, come modificata dall'intesa 66/CU del 16 luglio 2015 sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2015;

VISTO l'accordo, sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si conviene che il programma degli interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia - FNPG 2015;

CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2015 e anni precedenti sono pari a € 343.373,05;

VISTA l'Intesa rep. 96/CU sancita, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in 21 luglio 2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" - E.F. 2016;

VISTO l'accordo, sottoscritto in data ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 - n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con il quale si conviene che il programma degli interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento Giovani in Sicilia – FNPG 2016;

CONSTATATO che le risorse finanziarie statali del FNPG anno 2016 sono pari a € 140.619,00;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, rep.53/CU del 25.05.2017 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017";

VISTO l'accordo firmato il 23.11.2017, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 – n° 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e la Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale si conviene il programma degli interventi, relativo all'attuazione della scheda d'intervento "Azione Giovani" - F.N.P.G. 2017;

VISTO il D.D.G. n° 2417 del 19.09.2017 di approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo per le politiche giovanili" Anno 2014-2015-2016;

VISTO il D.D.G. n° 119 del 19.01.2018 con il quale vengono implementate di €. 116.377,00 le risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'Avviso D.D.G. n° 2417 del 19.09.2017 relative alla linea 3 Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo e culturale;

VISTO il D.D.G. n° 2 del 08.01.2019, avviso pubblicato sulla GURS n° 3 del 18.01.2019, con il quale sono approvate le graduatorie definitive delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 2417 del 19.09.2017 relative alle linee d'intervento:

- azione di promozione dell'aggregazione dei giovani;
- azione di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei giovani;
- azione di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo e culturale;

PRESO ATTO che dal sopra citato decreto risulta che il progetto denominato "Attori in campo" presentato dalla "Polisportiva Sport e Vita" è utilmente collocato per l'ammissione al finanziamento;

CONSIDERATO che il progetto ha un valore complessivo di € 46.000,00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 4657 del 08.02.2019 il Servizio VI notificava al beneficiario l'ammissione al finanziamento e lo invitava ad adempiere alle obbligazioni previste dall'Avviso e a comunicare l'accettazione del finanziamento, nonché i dati necessari per l'avvio;

VISTO l'atto costitutivo della "Polisportiva Sport e Vita" del 21.01.1997;

CONSIDERATO che con nota del 13.03.2019 assunta al protocollo del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al n° 10554 del 25.03.2019, la "Polisportiva Sport e Vita" - codice fiscale 930755808732 comunicava l'accettazione del finanziamento;

VISTA la nota prot. 10880 del 27.03.2019 con la quale il Servizio 6 chiede all'ente la copia conforme all'originale del registro dei soci completa;

VISTA la nota del 29.03.2019 della "Polisportiva Sport e Vita", assunta al protocollo del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al n° 11846 del 03.04.2019;

RITENUTO di dover procedere al finanziamento della somma di euro 46.000,00 in favore della "Polisportiva Sport e Vita", con sede legale in Via Madonna delle Grazie, 4 – 95045 Misterbianco (CT) – C.F: 930755808732 per la realizzazione del progetto "Attori in campo";

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa è concesso un finanziamento in favore della "Polisportiva Sport e Vita" per la realizzazione del progetto denominato "Attori in campo"; - codice CUP:G25B19001300003 per un importo pari a euro 46.000,00 (quarantaseimila/00), tale importo graverà sul capitolo di spesa 183791 (cod. U.1.04.04.01.001);

Art. 2

E' assunto l'impegno di euro 46.000,00 che è imputato ed esigibile per un importo di €34.500,00 (acconto 75%) nell'esercizio finanziario 2019 e per un importo di € 11.500,00 (saldo 25 %) nell'esercizio finanziario 2020;

Art. 3

La durata della realizzazione delle attività progettuali è di 13 mesi a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare l'avvio delle attività entro 60 giorni dalla firma per accettazione del presente decreto e dal ritiro della copia dello stesso.

Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando gli appositi allegati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, e dovrà essere inviata all'indirizzo di PEC dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it o tramite raccomandata AR o consegnata a mano all'URP del Dipartimento.

La durata del progetto potrà essere eccezionalmente prorogata per un massimo di 90 giorni, previa formale e motivata richiesta dell'ente da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza del progetto. La concessione della proroga è subordinata all'approvazione dell'istanza da parte del Dipartimento. La proroga non comporta in alcun caso una maggiorazione del finanziamento concesso.

Il progetto dovrà avere uno svolgimento continuativo e non è ammessa alcuna interruzione temporale.

Art. 4

Il contributo sarà erogato secondo le indicazioni previste dall'Avviso pubblico.

Il beneficiario è tenuto ad attenersi alle indicazioni previste dall'Avviso pubblico ed in particolare alle modalità di rendicontazione delle spese di cui all'Allegato al medesimo Avviso.

Qualora l'ammontare delle spese ammissibili sia inferiore all'importo concesso, il Dipartimento provvederà ad erogare un finanziamento inferiore sino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute. Resta comunque fermo che il beneficiario è obbligato a restituire al Dipartimento le quote di finanziamento erogate a titolo di anticipazione e non utilizzate.

Art. 5

Il Dipartimento si riserva di effettuare controlli sul corretto svolgimento delle attività attraverso verifiche tecniche, amministrative ed in loco.

Entro 15 giorni dalle verifiche, il Dipartimento, potrà inoltrare per iscritto le osservazioni, le eventuali contestazioni, prescrizioni a seguito dei controlli effettuati alle quali l'ente dovrà rispondere per iscritto e rispetto alle quali dovrà uniformarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal finanziamento concesso e la restituzione delle somme già erogate, salvo ogni altro diritto risarcitorio per l'Amministrazione in caso di danni subiti.

In caso di accertamento della violazione da parte del soggetto beneficiario degli obblighi di cui all'avviso pubblico il Dipartimento diffida, per iscritto a mezzo raccomandata a/r, all'osservanza di quanto previsto dal progetto, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine procederà a revoca del finanziamento per inadempienza.

Art. 6

Il beneficiario decadrà dal diritto al finanziamento e sarà obbligato a restituire al Dipartimento le somme eventualmente già erogategli, al verificarsi di una sola delle seguenti condizioni:

1. il venire meno in capo al Soggetto beneficiario di alcuno dei requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
2. lo scioglimento del Soggetto giuridico;
3. il verificarsi di una delle ipotesi contemplate all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
4. la condanna con sentenza passata in giudicato del legale rappresentante per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. la mancata copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività progettuali;
6. il rifiuto o mancata consegna dei documenti e delle giustificazioni necessarie al monitoraggio del progetto e all'erogazione delle somme, entro i termini previsti, e del mancato adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento.

Art. 7

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria per i controlli di rito.

Il Funzionario Direttivo
(Sig. Antonio Scelfo)



Il Dirigente del Servizio 6°
(Dott. Antonio Grasso)

Antonio Grasso